

Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Danistas			
Unico	525 / 2013	Area	Staff

OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L¿AREA 2^ SERVIZI ALLA PERSONA, CONFERENZA DEI SINDACI, CAT. B1 A TEMPO PIENO - DITTA TEMPORARY S.P.A., CIG: Z9009853C7

IL DIRIGENTE

Rilevato che la Conferenza dei Sindaci, organismo di coordinamento delle amministrazioni comunali del territorio afferente all'USL 3 di Bassano del Grappa, con la delibera n.1/2013 dell'11.02.2013 ha formalizzato l'esigenza di una unità di personale che curi la Segreteria della Conferenza suddetta;

Dato atto che con la stessa deliberazione stabilisce che la spesa per il personale sarà ripartita fra gli altri 27 Comuni dell'USL 3 in base al numero degli abitanti, escluso il Comune di Bassano del Grappa, per il 50%, e per il restante 50% all'Azienda ULS; e che pertanto la spesa suddetta esula dal limite stabilito dall'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) per forme flessibili di assunzione, anche alla luce della espressa deroga per tali spese ove afferenti alle "assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale";

Ritenuto che la soluzione, adottata in via transitoria, di far fronte con le risorse interne in servizio presso il Comune di Bassano non può proseguire alla luce del carico di lavoro del Servizio Amministrativo dei Servizi Sociali, e della ridotta copertura dell'organico imputabile al recente pensionamento di due unità e all'assenza con diritto a conservazione del posto di altre due unità, destinate a protrarsi nei mesi a venire;

Considerato che appaiono ricorrere esigenze contingenti di natura produttiva ed organizzativa che rendono necessario, al fine di garantire il servizio, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per un periodo di 15 mesi, per una unità di personale di categoria B1, con orario a 36 ore settimanali;

Dato atto che il MePa non prevede il servizio in oggetto;

Dato atto che tale tipologia di servizio rientra tra le categorie di prestazioni di cui all'allegato II B) del Codice dei Contratti Pubblici – Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 per cui la disciplina del predetto testo normativo trova diretta applicazione, oltre che con riferimento ai principi generali, esclusivamente limitamene agli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati);

Ritenuto che il servizio in oggetto non comporta rischi interferenziali, e che pertanto non sussiste l'obbligo della redazione del Duvri;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, di individuare tra le altre, quale tipologia di spesa che può formare oggetto di negoziazione secondo la procedura in economia, anche l'attività in oggetto stabilendo, ai sensi dell'articolo 9 del citato Regolamento, che per importo fino al limite di spesa complessivo annuale di 40.000,00 euro, per tale tipologia di servizio, si possa procedere, considerati i criteri di economicità e di efficienza che devono guidare l'azione amministrativa, con affidamento diretto previa verifica della congruità economica;

Dato atto che è stata avviata un'indagine di mercato (prot. 16592/2013) finalizzata all'espletamento di una procedura di acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto legislativo n. 163/2006 e del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa;

Considerato che quindi sono stati consultati cinque operatori economici del settore della somministrazione di lavoro (Adecco Italia S.p.a., Temporary S.p.a., Agenzia Più S.p.a., GI Group S.p.a., Kelly Service S.p.a.) ai fini della verifica della conguità dell'offerta, e che l'agenzia Temporary S.p.a. ha offerto per il contratto in oggetto il prezzo più basso pari ad euro 17,85 orari, IVA esclusa, come risulta dall'offerta agli atti, protocollo 18210 del 22.03.2013;

Ritenuto pertanto di provvedere ad affidare, ai sensi dell'art. 9 "Affidamento diretto" del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa, alla Ditta TEMPORARY S.p.a., con sede a Milano (MI), in via Pantano, n. 2, codice fiscale 12288660157, iscritta con il numero REA n. 1545182 nel registro delle imprese di Milano, la fornitura del contratto di somministrazione di lavoro, per un lavoratore inquadrato in cat. B1 "istruttore amministrativo – segreteria di direzione", per la durata di quindici mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 1, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, così come novellato dall'art. 3, c. 79 della L. 24.12.2007, n. 244.

Visto che il costo orario totale previsto per la fornitura è pari a complessivi € 18,71 (inclusa IVA e Irap a carico dell'Ente), per complessive n. 2088 ore circa, prevedendo una spesa complessiva pari ad € 39.066,48 (inclusa IVA) – (euro 36.700,82 IVA esclusa);

Verificato in particolare, anche sulla base della documentazione agli atti appositamente richiamata secondo gli indirizzi della prevalente dottrina e giurisprudenza la sussistenza nel caso di specie dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) necessità di avvalersi in outsourcing per lacune dell'apparato amministrativo di tipo strutturale;
 - b) la rispondenza dell'appalto di servizio agli scopi ed all'utilità dell'ente;
 - c) la specificità e temporaneità dell'appalto di servizio;
 - d) presenza di criteri certi e trasparenti risultanti dal regolamento comunale;
 - e) una adeguata motivazione dell'appalto;
 - f) proporzionalità tra il corrispettivo pattuito e i vantaggi conseguibili all'ente;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10.05.2012 di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012, del Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 e dei documenti di programmazione allegati allo stesso;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 13.11.2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2012;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 27.12.2012 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2013: esercizio, gestione e piano esecutivo di gestione provvisori";

Visti:

- l'art. 2, comma 2 del CCNL del 14.9.2000,
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 21.7.1998,
- l'art. 107 TUEL,
- l'art. 151, comma 4 TUEL,
- l'art. 36, c. 1, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

- 1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Temporary S.p.a., via Pantano 2, Milano, con filiale in Bassano del Grappa, in via dell'Angelo 17, la fornitura di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un lavoratore inquadrato in cat. B1 per n. 2088 ore circa, da impiegare presso l'Area 2^ Servizi alla Persona, Segreteria della Conferenza dei Sindaci, per un importo complessivo pari ad € 39.066,48 (IVA compresa).
- 2. di impegnare la somma complessiva di € 5.388,48 (IVA compresa) pari alla spesa per due mensilità fino al termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, imputandola come segue:
 - € 5.094,48 sul capitolo 110170 "Segreteria conferenza Sindaci Personale Retribuzioni", bilancio c.e.
 - € 294,00 sul capitolo 950118 "IRAP Conferenza Sindaci", bilancio c.e.
- 3. di dare atto che l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione diverrà efficace una volta verificata la presenza dei requisiti di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici Decreto Legislativo n. 163/2006, già attivata;
- 4. di dare atto, altresì, che la stipulazione del contratto avverrà nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con la previsione di un'esplicita clausola di condizione risolutiva, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, in cui l'evento dedotto condizione è costituto dalla disponibilità di una convenzione consip avente ad oggetto la tipologia di servizio in oggetto;
- 5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle competenze alla Ditta Temporary S.p.a, entro il limite massimo dell'impegno di spesa, dietro presentazione di regolari fatture vistate dal Responsabile del Servizio, previa attestazione della regolarità della fornitura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	111460/0
U	111461/0

Firmato digitalmente il 22/04/2013 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 24/02/2011 10:04:01 al 24/02/2014 01:00:00 - Firmato digitalmente il 19/04/2013 da Antonello Accadia / INFOCERT SPA valida dal 13/05/2011 10:37:22 al 13/05/2014 02:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/04/2013 al 07/05/2013

TEMPORARY

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

Bassano del grappa Contratto. Data: 02/05/2013 Contratto. Num: BAS-0-2013-3096

DANIELA BONATO

TRA

Q	TEMPORARY S.p.A con Unico Socio (-AGENZIA PER IL·LAVORO)
	In persona del Legale Rappresentante Sig. Franco Maria Toscano
	con sede legale in MILANO, via Pantano 2, C.F. e P.IVA 12288660157 regolarmente iscritta all'albo delle Agenzie per i
	lavoro di cui all'art. 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276., Aut. Min. 1107 SG - 26/11/2004, di seguito
	denominata "SOMMINISTRATORE";

□ la Soc. COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (d'ora innanzi detta "impresa utilizzatrice"), con sede legale in BASSANO DEL GRAPPA, VIA MATTEOTTI, 39, CAP 36061 P.IVA 00168480242, in persona del legale rappresentante ACCADIA DOTT. ANTONELLO responsabile per la Sicurezza SIG. ING. G.LUCA QUAGGETTO, di seguito denominata "UTILIZZATORE";

Preso atto della dio condizioni e dei limi	chiarazione dell'in iti previsti decreto	npresa u Jegislati	tilizzatri vo 10 se	ce di vo ettembre	ler rico. 2003.	rrere alla n. 276. i	a sommir e success	nistrazione di lavoro nel rispetto delle sive modificazioni ed integrazioni le parti
convengono, ai sen	si degli artt. 20-26	s del med	desimo (d. las. 27	76/2003	. auanto	seaue :	rve modificazioni ca integrazioni le para
1. NUMERO DELLE	PERSONE RICH		1		-,	, ,,		4 8
2. MOTIVO DEL RI		OMMINI comma 1, lett		IONE D	I LAVO	RO A T	EMPO D	ETERMINATO
Organizzativo: assun	zione per segreter	ria Confe	renza d	ei Sindad	:i			3
3. SOMMINISTRAZ	ZIONE (art. 21, comma	1, lett. e, f, j,	,					
AREA INQUADR	AMENTO PROFE	SSION	ALE (art.	14 coni) : E	3			
Inizio somm.:	02/05/2013	Fine		0/06/2	013	Santo p	atrono:	19/01
		; somm.		·				
Qualifica:	IMPIEGATO			1	j	Mansior		Collaboratrice Amministrativa
Descrizione CCNL:	REGIONI E AU					Tasso I	NAIL:	4,00
4. LUOGO DI RESA						ma 1, lett. g.,)	
VIA MATTE	OTTI, 39 - 36061	- Bassa	NO DEL	GRAPPA	(VI)			
5. ORARIO SETTIN	ANALE DI LAVO	DRO: 36	5:00	11				in
FULL TIME	PART TIME	100	%	·			TURNI (0
			Dinartia	iono dol	l'araria	cottiman		
			Kiparuz	ione dell	orano .	seturnari	ale	
1		Giorno	m	m	. p	. p	Ore lav.	7
		Lun.	08:00	13:00	14:00	17:00	8:00	₹
		Mar.	08:00	13:00	14:00	17:30	8:30	-
		Mer.	08:00	13:00	1	1	5:00	-
		Glo.	08:00	13:00	14:00	18:30	9:30	┥
10		Ven.	08:00	13:00	1	1	5:00	-
Tr.		Sab.	+	1	 	+	1	⊣ §
	•	Dom.	 	(1	 	+	 	-
						<u> </u>		
			- 27				12	
6. PERIODO DI PR						ni 15gg di c	alendario a par	rtire dall'inizio della missione. Il periodo di prova non può essere
inferiore a 199 e superiore a 119	g per missioni fino a sei mes	i, nonché a 1	3gg per quel	le superiori a	sei mesi.			
RingraziandoVi per la Per co	disponibilità, cogl onferma ed accetta		casione	per por	gerVi co			RY S.p.A con Unico Socio
Firma utilizzatore	(legalmente autor	rizzato) e	e timbro					water and the same of the same
2.		•					4	
	7						> 1	\ a(a(-0)
11	12					\cdot (f	Such	1 Comme
Afte	Lie					1)]	
				-			4-4	
Ai sensi degli articoli 1 settimanaie di lavoro).	1341 e 1342 C.C.,	si inten	dono sp	ecificata	mente a	approvat	ti i punti i	numero 3 (somministrazione), 5 (orario
Per co.	nferma ed accetta	zione						
Firma utilizz a tore	(legalmente autor	rizzato) e	e timbro					
11								
1410			·····	_				

CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE

Bassano del grappa Contr. Data: 02/05/2013 Contr. Num: BAS-0-2013-3096

1. Tariffa

Sulla base delle informazioni dettagliate dall'impresa utilizzatrice e riportate ai punti 3 e 5 del presente contratto, l'impresa utilizzatrice corrisponderà a Temporary S.p.A. per ciascuna ora ordinaria di effettiva prestazione resa dai dipendenti somministrati, una tariffa pari a € 17,58 per il livello: B1.

Per maggiorazione turni, straordinari, ed altre eventuali indennità, alla suddetta tariffa sarà applicata la percentuale di aumento come da CCNL.

Dette tariffe sono comprensive del rimborso di tutti gli oneri retributivi e contributivi, diretti e indiretti, dovuti in forza delle vigenti norme, nonché degli onorari di Temporary S.p.A

Eventuali differenze retributive o rinnovi del CCNL saranno automaticamente integrati con le percentuali di mark up concordati nelle trattativa commerciale iniziale. Resta inteso che, previo accordo con il referente dell'azienda utilizzatrice, saranno fatturati a parte gli eventuali oneri che la Temporary S.p.A dovesse sostenere, in forma retroattiva per effetto ed a causa della mancata o dell'inesatta comunicazione.

2. Festività

Temporary S.p.A addebiterà all'impresa utilizzatrice soltanto le festività contrattualmente stabilite ed effettivamente intervenute nel corso della missione o delle eventuali proroghe.

3. Nota al contratto di somministrazione

L'orario lavorativo sarà di n. 36:00 ore settimanali articolate come da tabella riportata all' Art. 5 del Contratto di Somministrazione di manodopera. Per esigenze lavorative l'orario stesso potrà subire lievi variazioni preventivamente comunicate al lavoratore dalla stessa Impresa utilizzatrice. Eventuali maggiorazioni e/o straordinari saranno conteggiati come da CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI.

4. Fatturazione e modalità di pagamento

La fatturazione comprenderà esclusivamente le ore di effettiva prestazione lavorativa, le festività, e quant'altro corrisposto sulla base degli elementi indicati dall'impresa utilizzatrice .

I pagamenti delle suddette prestazioni avverranno mediante bonifico bancano sul C.C. Indicato in fattura dalla Temporary S.p.A con le sequenti tempistiche: Bonifico bancario a 30 giorni.

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2751 bis, punto 5 ter, il credito di Temporary S.p.A è da considerarsi privilegiato per la parte di importo corrisposto al lavoratore somministrato a titolo di retribuzione, contributi e previdenza, il Cliente si impegna a pagare a Temporary S.p.A nel termini concordati detto importo. Eventuali differenze o contestazioni sulle fatture non potranno essere causa di mancato o ritardato pagamento, ma se effettivamente riscontrate, verranno compensate nella fattura emessa nel mese successivo.

5. IVA

Le tariffe sopra indicate saranno assoggettate ad I.V.A. soltanto per la parte relativa agli onorari. La parte relativa al rimborso degli oneri sostenuti da Temporary S.p.A. per retribuzioni e contributi sarà esente.

Per quanto non espressamente previsto le parti convengono di ritenere a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto di Per donferma ed accettazione
Firma utilizzatore (legalmente autoriori fornitura le condizioni generali accluse.

(legalmente autorizzato) e timbro

TEMPORARY S.p.A con Unico Socio

Al sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C., si intendono specificatamente approvati i punti numero 1 (tariffa), 2 (festività), 4 (fatturazione e modalità di pagamento).

Per conferma ed accettazione

Firma utilizzatore #egalmente autorizzato) e timbro

TEMPORARY S.D.A con Unico Socio

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Somministrazione del personale. TEMPORARY S.p.A. si impegna verso l'Impresa utilizzatrice a fornire personale qualificato e professionalmente competente e, ove necessario, in possesso delle abilitazioni di legge e delle eventuali autorizzazioni sanitarie. La somministrazione di lavoro oggetto del presente contratto non incorre in alcuno del divieti di cui all'art. 20 comma 5 lett. a), b), c) dei d.lgs 276/2003. Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla discipiina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ed in ogni caso, con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti della medesima normativa. Il termine inizialmente posto nel presente contratto può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle del dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
- 2. Gestione delie pres senze del lavoratori somministrati. TEMPORARY S.p.A. fornirà a clascun lavoratore somministrato inviato presso l'Impresa utilizzatrice un foglio presenza mensile che dovrà essere compilato giornalmente indicando le ore di effettiva presenza e l'eventuale fruizione dei servizio mensa, laddove esistente. I dati riportati su tali fogli dovranno essere convalidati da un responsabile dell'impresa utilizzatrice mediante l'apposizione di timbro e firma. TEMPORARY S.p.A. provvederà ad effettuare i conteggi sulla base del foglio presenze e solo per le ore effettivamente lavorate.

L'utilizzatore dichiara di manlevare il somministratore in relazione ad ogni richiesta di pagamento per prestazioni ricevute non risultanti dal foglio presenze controfirmato di cui s

3. Trattamento economico, normativo e previdenziale. L'Impresa utilizzatrice si impegna, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett.j) del d.lgs 276/2003, a comunicare a TEMPORARY S.p.A.:

• i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili alle prestazioni di lavoro somministrato e le eventuali differenze maturate nel corso di clascuna mensilità o dell'eventuale minore periodo

di durata del rapporto di lavoro:

• i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei lavoratori somministrati richiesti, nonché eventuali differenze maturate nel corso di clascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto; in particolare, si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. (art. 23, comma 4 del d.lgs 276/2003);

- tutte le informazioni relative alla classificazione effettuata dall'INAIL in base alle lavorazioni denunciate e il relativo tasso di premio.
 L'obbilgo di informazione di cui al comma precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione del trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nel confronti dell'utilizzatore per ogni onere
- 4. Obblighi del somministratore. Il somministratore si obbliga a pagare direttamente al prestatore di lavoro quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. h, ivi compreso il contributo di cui ali'art. 12, comma 1 dei d. lgs. 276/2003.

 Il somministratore si obbliga altresì, a norma dell'art. 21 comma 3 D.lgs 276/2003, a comunicare per iscritto al prestatore di lavoro gli elementi di cui ali'art. 21 comma 1 D. lgs. 276/2003, nonché la data d'inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso
- 5. Obblighi dell'utilizzatore. L'impresa utilizzatrice si obbliga verso TEMPORARY S.p.A. ad adempiere alle obbligazioni tutte assunte con il presente contratto sia per il periodo inizialmente pattuito che per le successive proroghe. In particolare l' utilizzatore si obbliga a rimborsare a TEMPORARY S.p.A. gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questo sostenuti in favore dei prestatore di lavoro al sensi di quanto previsto all'art. 21 comma 1 lett. I) D.Lgs. 276/2003, nonche', salvo diverse pattuizioni, tutti gli oneri connessi all'erogazione

di ticket mensa, o buoni pasto, o indennita' di mensa.

Qualora la tariffa di cui al punto 1 delle condizioni di somministrazione fosse stata determinata considerando sgravi contributivi, e questi non dovessero essere in tutto o in parte riconosciuti, l'utilizzatore si impegna a tenere indenne Temporary di tutte le somme che dovrà erogare a titolo di contributi, sanzioni e interessi, e le tariffe di cui al punto 1 saranno riparametrate, fermo restando il margine di agenzia, al costo del lavoro così rideterminato, anche ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera I del D. Lgs 276/2003

L'utilizzatire dichiara di aver comunicato alla rappresentanza sindacale unitaria, (ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni del lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) il numero e i motivi dei ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del presente contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi ai sensi dell'art. 24. comma 4).

L'utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore gli eventuali prodotti e sostanze con i quali i prestatori di lavoro potranno venire a contatto nel corso della somministrazione

L'utilizzatore si impegna a fornire le notizie di cui all'allegato 1, vedi successivo punto 9, facente parte integrante del presente contratto ed a comunicare al somministratore il nominativo dei referente aziendale per le problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile dei Servizio Prevenzione e Protezione), nonché il nominativo del proprio medico competente che, qualora il prestatore necessiti di sorveglianza sanitaria specifica, verrà nominato dal somministratore quale medico incaricato alla visita di idoneità preventiva, fermo restando che l'onere del relativi costi connessi alle prestazioni sanitarie sono a totale carico dell'utilizzatore; in attesa, sarà cura del somministratore fornire al prestatore di lavoro le

informazioni in generale sulla sicurezza sul lavoro.

6. Affissione del codice disciplinare: L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di portare a conoscenza del lavoratore somministrato le norme disciplinari relative alle sanzioni e alle infrazioni

in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e le procedure di contestazione.
Gli oneri di qualsiasi natura che TEMPORARY 5.p.A. sia tenuta a sostenere per effetto e causa della mancata pubblicità delle norme disciplinari presso l'impresa utilizzatrice sono a carico di

quest'ultima. In tale ipotesi TEMPORARY S.p.A. avrà diritto di rivalsa nel confronti dell'impresa utilizzatrice.
L'impresa utilizzatrice ha altresi l'obbligo di comunicare tempestivamente a TEMPORARY S.p.A. i comportamenti del lavoratore somministrato sanzionabili disciplinarmente. La mancata o

Limpresa utilizzatore na autres rougigo di comunicare tempestivamente a l'Emporament dei lavoratore somministrato sanzionabili disciplinarmente. La mancata o tardiva comunicazione può comportare l'inapplicabilità della sanzione disciplinare del caso, con effetti che ricadranno esclusivamente sull'impresa utilizzatrice.

7. Esercizio del potere disciplinare. Al fine dell'esercizio del potere disciplinare da parte di TEMPORARY S.p.A., l'impresa utilizzatrice si impegna a comunicare alla filiale di TEMPORARY S.p.A., per iscritto e nel termini di legge, le infrazioni lamentate e che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.

8. Divieti. L'utilizzatore si impegna a non utilizzare in nessun caso i prestatori di lavoro in somministrazione in sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o, salva diversa

disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 5, lett. a) e b) del d.lgs. 276/2003; nonché a non adibire gli stessi, alle mansioni individuate dal contratto collettivo nazionale della categoria di appartenenza dell'utilizzatore stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 276/03, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi.

9. Obblighi nei confronti dei lavoratore somministrato. L'impresa utilizzatrice si obbliga ad informare i prestatori di lavoro somministrato sui rischi per la salute e la sicurezza connessi alle proprie attività produttive in generale e si impegna a formarii e addestrarii all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa alla quale conness alle proprie attività produttive in generale e si impegna a romani e addestrarii ai uso delle attivizzature di lavoro necessarie ailo svolgimento della attività lavoratori e vengono addetti in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le mansioni cui e' addibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, o qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all'atto della stipula dei contratto, l' impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell' applicazione degli Artt. 41 e 42 del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008. L' utilizzatore si impegna altresi a informarne e formare il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni. (art. 21, comma 1, lett. d; art. 23, comma 5, prima parte del D.lsg 276/2003).

L'Impresa utilizzatrice si impegna a fornire, a proprie spese, ai lavoratori somministrati eventuali divise e/o, mezzi idonei di protezione individuali, ovvero le idonee attrezzature necessarie

alla esecuzione della prestazione lavorativa, nonché i mezzi el presidi per assistenza di pronto socorso.
L'utilizzatore si impegna ad osservare, a propria cura e spese, nei confronti del prestatore di lavoro somministrato tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti del propri dipendenti ed è responsabile pre la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 23 comma 5 ultima parte D.Lgs 276/2003).
L'utilizzatore (art. 20, comma 5, lett. c) dichiara altresi di aver effettuato la valutazione dei rischi e redatto il relativo documento ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lett. A, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. Da tale documento si evince che, la mansione richiesta comporta i rischi, la prevenzione e gli eventuali controlli sanitari dichiarati nell' allegato 1 (modello informazione dei rischi) debitamente compilato e sottoscritto.

10. Violazione di obblighi e divieti da parte dell'utilizzatore: In caso di violazione delle disposizioni contenute ai n. 5 – 6 – 8 – 9, l'utilizzatore risponderà in via esclusiva per ogni responsabilità nei confronti del prestatori di lavoro e per ogni conseguenza derivante dalle suddette violazioni. TEMPORARY S.p.A. si riserva inoltre il diritto di agire nei confronti dell'utilizzatore per il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei suddetti obblighi.

11.SERVIZI AGGIUNTIVI: qualora l'utilizzatore chieda per i propri dipendenti diretti accesso alla CIG o CIGS e parallelamente richieda l'accesso alla cassa in deroga per i lavoratori somministrati da Temporary, Temporary effettuerà tutto quanto necessario per la gestione amministrativa della pratica. In tal caso l'Utilizzatore riconoscerà al Somministratore, a titolo di rimborso spese amministrative, un importo forfettario di € 1000. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da un ritardato accesso alla cassa integrazione in deroga, causato da tardiva comunicazione dell'Utilizzatore, saranno addebitati all'utilizzatore stesso.

12. Pagamento da parte dell'Impresa utilizzatrice, diritto di rivalsa e deposito in garanzia. In caso di inadempimento di TEMPORARY S.p.A. agli obblighi di cui al precedente nº 4 comma 1, l'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 4 comma 1, rimpresa utilizzatrice assume l'oboligo di provvedere direttamente al pagamento del trattamento economico nonche ai versamento del contributi previdenziali ed assistenziali in favore del prestatore di lavoro somministrato ai sensi dell'art 21, comma 1 lett. k del d.lgs 276/2003. In questo caso l'impresa utilizzatrice avrà diritto di rivalsa nei confronti di TEMPORARY S.p.A. per ogni onere sostenuto. A tal fine TEMPORARY S.p.A. ha stipulato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c, del D.lgs 276/2003, Atto di fidelussione n. 000022188 emesso da City Insurance S.A. ad integrale garanzia degli obblighi di cui ai precedente nº 4 comma 1.

13. Infortunio sui lavoro e malattità: L'impresa utilizzatrice si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto a TEMPORARY S.p.A. i casi di infortunio sul iavoro e malattia e, in ogni caso, di assenza del prestatori di lavoro somministratori al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di iegge.

14. Responsabilità: Al sensi dell'art. 26 D.Lgs. 276/2003, l'utilizzatore risponde nei confronti del terzi per i danni arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni. Ad essa, perciò, faranno carico indipendentemente dalla copertura assicurativa per i rischi di responsabilità verso dipendenti e terzi, tutti gli oneri, le spese e le responsabilità tenente nell'estenente della copertura assicurativa per i rischi di responsabilità verso dipendenti e terzi, tutti gli oneri, le spese e le responsabilità comesse e

- conseguenti. La TEMPORARY S.p.A. resta pertanto esplicitamente e completamente manievata da qualsiasi azione, nessuna esclusa o eccettuata che, eventualmente, potesse venirle mossa in relazione alla responsabilità di cui sopra. Analogamente TEMPORARY S.p.A. rimarrà esente da ogni e qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente cagionati dai lavoratori somministrati nel corso dello svolgimento delle sue mansioni al utilizzatore medesimo.
- 15. Utilizzo in mansioni superiori o non equivalenti. Ove l'impresa utilizzatrice intenda assegnare al lavoratore somministrato mansioni superiori o non equivalenti a quelle risultanti dal presente contratto, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a TEMPORARY S.p.A., consegnandone altresì copia al lavoratore medesimo. In caso di omissione o di ritardo nella comunicazione, l'impresa utilizzatrice risponderà in via esclusiva delle differenze retributive spettanti al lavoratore somministrato e per l'eventuale risarcimento danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
- 16. Diritti dei prestatore di lavoro somministrato: Il prestatore di lavoro ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio (art. 23 comma 4 D.lgs 276/2003). Inoltre per tutta la durata del contratto ha diritto ad esercitare presso l'utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale (art. 24 comma 2 D. Lgs. 276/2003).
- 279, 2003). Inotire per tutta la durata dei contratto na diretto di esercitare presso l'ubilizzatore i diretti di liberta e di attività sindacale (art. 24 comma 2 D. Lgs. 279,2003).

 17. Proroga del contratto di fornitura. L'utilizzatore può richiedere la prosecuzione dell'attività lavorativa oltre la scadenza del termine inizialmente pattulto. Tale proroga deve essere formalizzata con atto scritto e con il consenso del prestatore; la proroga del contratto di prestazioni di lavoro può essere effettuata per un massimo di sei volte, compreso il periodo iniziale, e non può avere una durata complessiva superiore a trentasel mesi. In caso di proroga, il periodo di lavoro si configura agli effetti retributivi come un' unica missione. TEMPORARY S.p.A. si riserva il diritto di non prorogare il contratto di somministrazione qualora l'impresa utilizzatrice abbia fornitto informazioni e dati non vertiteri.

 18. Inopponibilità. L'impresa utilizzatrice si obbliga a corrispondere a TEMPORARY S.p.A. le somme pattuite per tutto il periodo inizialmente stabilito o successivamente prorogato, relativamente a clascun prestatore di lavoro somministrato, rimanendo per patto espresso inopponibili a TEMPORARY S.p.A. le ragioni per le quali l'impresa utilizzatrice abbia eventualmente deciso di non proseguire nella utilizzazione delle prestazioni di lavoro somministrato.

 I utilizzativamente deciso di non proseguire nella utilizzazione delle prestazioni del esentitato di somministrato.
- L'utilizzatore che per qualsiasi motivo rifiuti o interrompa le prestazioni del prestatore avviato dal somministratore sarà tenuto a corrispondere comunque l'intero corrispottivo
- contrattualmente pattuito, salva l'ipotesi in cui anche il medesimo somministratore possa a sua volta recedere per giusta causa ex art. 2119 C.C. dai contratto concluso con il prestatore.

 19. Risoluzione da parte del somministratore: Il presente contratto potra essere risolto da parte del somministratore nei seguenti casi: a) ritardo nel pagamenti da parte dell'utilizzatore superiore a 60 giorni; b) avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive nel confronti dell'utilizzatore; c) protesto di effetti cambiari o assegni emessi dall'utilizzatore. A tai fine l'utilizzatore dichiara di non avere in corso procedure esecutive o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente contratto.
- 20. Interessi moratori e interruzione della somministrazione. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'impresa utilizzatrice si obbliga comunque a corrispondere a Temporary S.p.A interessi moratori nella misura determinata dal D.Lgs 231/2002, salvo il maggior danno.
- In ogni caso nell'ipotesi di mancato pagamento, il somministratore rimane espressamente libero di interrompere con effetto immediato ogni prestazione in corso con l'utilizzatore anche se relativa ad un diverso contratto di somministrazione, con conseguente addebito a quest'ultima del danno che l'inadempimento avrà provocato.

 21. Cause di forza maggiore. Nessuna delle parti sarà responsabile dei ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardo o mancato
- adempimento siano imputabili a cause di forza maggiore quali, ad esempio, incendi, terremoti, insurrezioni, colpi di stato, epidemie, scioperi nazionali o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti ed al di fuori del loro ragionevole controllo.
- Qualora tall circostanze dovessero determinare un mancato adempimento degli impegni contrattuali, esse sono comunicate immediatamente dall'una parte all'altra. Ciascuna delle due parti si impegna a fare comunque tutto quanto necessario o opportuno al fine di evitare o diminuire le conseguenze negative di tali circostanza.

 22. Assunzione da parte dell'Utilizzatore ai termine della missione. Le parti si danno reciprocamente atto che è nulla ogni ciausola diretta a limitare, anche indirettamente la
- 22. Assistivilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione (art. 23 comma 8 D. Lgs. 276/2003).

 23. Riservatezza. TEMPORARY S.p.A. si obbliga verso l'impresa utilizzatrice a non divulgare le informazioni e i dati relativi alla organizzazione, alla struttura e agli assetti produttivo aziendali in atto presso l'impresa utilizzatrice. Alla firma del contratto per la prestazione di lavoro somministrato, TEMPORARY S.p.A. si impegna altresì a far sottoscrivere ai lavoratore
- analoga clausola di riservatezza.

 24. Banca Dati. La Società Utilizzatrice riconosce in capo a Temporary S.p.A la piena ed esclusiva titolarità della banca dati TEMPORARY S.p.A. che deve intendersi a tutti gli effetti quale banca dati ex art. 102 bis legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito per brevità la "Banca Dati"). Qualsiasi utilizzo, reimpiego ed estrazione, anche solo temporaneo e/o parziale non autorizzato della Banca Dati da parte della Società Utilizzatrice, sia direttamente che indirettamente, costituisce violazione dei diritti di esclusiva spettanti a TEMPORARY S.p.A. In forza del sopra citato articolo. In caso di violazione di tali diritti, la Società Utilizzatrice corrisponderà a TEMPORARY S.p.A. la somma di € 520 per ogni nominativo di dipendente a titolo di penale ex art. 1382 cod. civ. per qualsiasi violazione riscontrata, fatto salvo il diritto di risarcimento del maggiori danno.

 25. L' utilizzatore ha l' obbligo di annotare i dati identificativi del lavoratore somministrato (nome, cognome,cf, qualifica e livello d' inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), come da circolare 21 agosto 2008, n. 20 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Pubbliche Sociali pubblicati in (GU n.200 del 27 agosto 2008).

 26. Clausola finale. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto di fomitura di lavoro somministrato, si applicano le norme del DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni ed integrazioni.

- tente. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione a tutto quanto qui previsto sarà esclusivamente competente li Foro di Milano.

Per conferma ed accettazione Firma utilizzatore (legalmente autorizzato) e timbro TEMPORARY S.p.A. con Unico Socio

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C., si intendono specificatamente approvati i seguenti punti delle condizioni generali di contratto:

2 (manleva per prestazioni non risultanti dal foglio presenze)

6 (Codice discipilnare e rivalsa)

- 9 (Obblighi nei confronti del lavoratore somministrato)
- 10 (Violazione di obblighi e divieti)
- 12 (Infortunio sul lavoro e malattia)
- 13 (Responsabilità per danni del lavoratore somministrato e manleva)
- 17 (Inopponibilità)
- 18 (Risoluzione da parte del somministratore e dichiarazione di essere in bonis dell'utilizzatore)
- 19 (Interessi e interruzione della somministrazione)
- 24 (Banca dati e penale)
- 27 (Foro competente)

Per conferma ed accettazione Firma utilizzatore (legalmente autorizzato) e timbro

> Mod. C-002D_01_150912 Pagina 4 di 5

ALLEGATO 1

(ex dell'art. 21 comma 1 lettera d) ed art. 23, comma 5 del D.Lgs n. 276/03, - art. 12 CCNL 27.10.2008 e D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni).

Contratto di Somministrazione Lavoro *BAS-0-2013-3096* Data Contratto *02/05/2013*(di cui il presente modello fa parte integrante) Impresa Utilizzatrice: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Mansione richiesta: Collaboratrice Amministrativa

Qualifica: IMPIEGATO

1.	L'informazione sui rischi per la salute e la sicurezza relativa alle proprie attività produttive, la formazione e addestrament delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa vengono erogati dall' Impresa Utilizzatrice.	o ail'usc
2.	L'impresa Utilizzatrice dichiara di aver effettuato, in data 30 aprile 2013 la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17 dett.a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni e che da tale documento sche la mansione richiesta comporta:	
	• sorveglianza medica speciale da espletarsi con visite mediche a carico dell' Impresa Utilizzatrice, con le seguenti per	lodicità:
	preventiva (per verificare l'idoneità dei lavoratore) ed ove prevista:	
	semestrale annuale altra periodicità	
	rischi specifici quali:	
a \	che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarii :	
3)	L'impresa Utilizzatrice dichiara che conformemente a quanto previsto dal D.lgs n. 81/2008, informerà il lavoratore d descritto nel presente punto 2);	i quanto
4)	Sono altresì previsti, per la mansione specifica, i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale ed i seguenti accorgimen per evitare i rischi, di cui l'utilizzatore darà al lavoratore adeguata informazione e formazione per l'addestramento all'uso:	ti tecnic
5) 6) 7)	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i Signori Francesca Ghirardello, Patrizio Vialetto, Marco Zonta II Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è il Sig. Ing. Gianluca Quaggetto II Medico competente (ove obbligatorio) è il Dr. Francesca Cavedon	
	L'Azienda Utilizzatrice II Lavoratore	

Per presa visione (L'agenzia per il Lavoro)

Data, 02/05/2013